



***GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
AGC DEMANIO E PATRIMONIO  
SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO***

**DISCIPLINARE D'USO DELL'ELENCO UNICO DEI  
FORNITORI DI BENI E SERVIZI**

(L.R. N. 43 DEL 22/12/1994 E S.M.E I.)

Luglio 2011

# DISCIPLINARE D'USO DELL'ELENCO UNICO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI

## Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Disciplinare stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Elenco unico dei fornitori di beni e servizi della Giunta Regionale della Campania (di seguito "Amministrazione"), ai sensi dell'art. 24 della Legge regionale n. 43 del 22/12/1994 come modificato dalla Legge regionale n. 4 del 15/03/2011.
2. Le finalità che si intendono raggiungere con il suddetto Elenco, tenuto in formato elettronico e accessibile telematicamente dalla home page del sito istituzionale della Regione Campania, sono i seguenti:
  - a) introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni e servizi che prevedono la trasmissione di un invito;
  - b) dotare l'Amministrazione di un utile strumento di consultazione, articolato per classi merceologiche o di attività, nei casi che appresso saranno specificati.
3. L'Elenco unico dei fornitori di beni e servizi è gestito dal Settore Provveditorato ed Economato, non è sostitutivo degli analoghi albi costituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi nel pieno rispetto della normativa vigente.

## Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. L'Elenco unico dei fornitori di beni e servizi sarà utilizzato, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di forniture di beni e servizi, nei seguenti casi:
  - a) per le procedure in economia di cui all'art.125 del d.lgs.n.163/06 (di seguito "Codice"), secondo le modalità di utilizzo di cui all' articolo 6 e secondo gli specifici limiti di oggetto e importo indicati nella tabella 1 sotto indicata;
  - b) nella scelta degli operatori da invitare per la fornitura di beni e servizi da effettuarsi a mezzo di procedura negoziata negli altri casi consentiti dall'art. 20, co. 2, del Regolamento regionale della Campania n. 7/2010.
2. Per l'acquisizione delle forniture in economia dei beni e dei servizi i casi e i limiti di oggetto e di spesa, al netto dell'IVA, sono quelli individuati con il "Disciplinare per l'acquisizione in economia di forniture e servizi nell'ambito delle attività del Provveditorato della Giunte Regionale della Campania", di cui alla delibera n. 710 del 24.04.2008, che di seguito si riportano:

Tabella 1

	tipo di fornitura o servizio da acquisire	limite d'importo
<b>a</b>	carta e stampati	soglia comunitaria
<b>b</b>	cancelleria	soglia comunitaria
<b>c</b>	consumabili per attrezzature di riproduzione e stampa	soglia comunitaria
<b>d</b>	timbri, cartellonistica e targhe	100.000,00
<b>e</b>	cornici e stampe	50.000,00
<b>f</b>	libri, giornali, riviste e pubblicazioni anche in abbonamento e su supporto informatico	soglia comunitaria
<b>g</b>	vestiario di servizio, dispositivi di protezione individuale per i dipendenti	150.000,00
<b>h</b>	rilegature di libri e pubblicazioni	50.000,00
<b>i</b>	materiali per pulizia, disinfestazione, derattizzazione, disinfezione degli immobili, degli arredi e degli automezzi	80.000,00
<b>l</b>	aste, bandiere, stemmi, stendardi, trofei, coppe, medaglie, targhe, distintivi,	50.000,00

	gadgets relativi a manifestazioni pubbliche	
<b>m</b>	armadi metallici, di sicurezza, blindati, casseforti, classificatori,	150.000,00
<b>n</b>	personal computer con relative periferiche, fax e materiale hardware vario	soglia comunitaria
<b>o</b>	software applicativi e servizi informatici	soglia comunitaria
<b>p</b>	fotocopiatrici	soglia comunitaria
<b>q</b>	mobili, arredi e complementi d'arredo	soglia comunitaria
<b>r</b>	apparecchiature per la telefonia fissa e mobile	150.000,00
<b>s</b>	apparecchiature di misura e calcolo	100.000,00
<b>t</b>	apparecchiature e sistemi foto, audio, video	120.000,00
<b>u</b>	servizi di stampa, editoria, litografia, tipografia, fotocomposizione	140.000,00
<b>v</b>	scaffalature, compattabili con annesse scale e carrelli	soglia comunitaria
<b>z</b>	tende, tappeti, tappezzerie varie, compreso lavaggio e manutenzione	100.000,00
<b>aa</b>	addobbi, piante e fiori	80.000,00
<b>bb</b>	attrezzature, macchinari e materiali per l'agricoltura	soglia comunitaria
<b>cc</b>	attrezzature, macchinari, materiali e mangimi per allevamenti animali	160.000,00
<b>dd</b>	combustibili per riscaldamento	soglia comunitaria
<b>ee</b>	carburanti per autotrazione	soglia comunitaria
<b>ff</b>	servizi di custodia e sicurezza	soglia comunitaria
<b>gg</b>	servizi di assistenza tecnica, consulenza, studi, ricerche, indagini, rilevazioni	180.000,00
<b>hh</b>	manutenzione impianti di telecomunicazione	100.000,00
<b>ii</b>	manutenzione mobili, suppellettili, macchine ed attrezzature d'ufficio e di archiviazione	150.000,00
<b>ll</b>	servizi di pulizia, sanificazione, bonifica, disinfestazione, derattizzazione, pulizia fogne, smaltimento rifiuti etc.	80.000,00
<b>mm</b>	organizzazione di convegni, concorsi, congressi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni	180.000,00
<b>nn</b>	polizze di assicurazione e fidejussioni, servizi di brokeraggio assicurativo	150.000,00
<b>oo</b>	servizi di traduzione, di copia e di trascrizione	40.000,00
<b>pp</b>	forniture e servizi da eseguirsi a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o risoluzione del contratto od in dipendenza di deficienze o danni constatati in sede di collaudo	soglia comunitaria
<b>qq</b>	indagini, studi, rilevazioni e servizi attinenti anche all'ingegneria e all'architettura	100.000,00
<b>rr</b>	materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta	40.000,00
<b>ss</b>	attrezzature per centri stampa (brossatrici, rilegatrici, spillatrici a pedale, tagliacarte ecc.)	150.000,00
<b>tt</b>	attrezzature per climatizzazione (climatizzatori, ventilatori, stufe, ecc.) e relativi servizi di manutenzione	soglia comunitaria
<b>uu</b>	forniture e servizi connessi ad esigenze impellenti ed imprevedibili	100.000,00

3. Nessuna prestazione di beni e servizi può essere artificialmente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina dell'art. 20 del Regolamento regionale n. 7/2010.

### **Art. 3 – STRUTTURA DELL'ELENCO UNICO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI**

1. L'Elenco unico dei fornitori di beni e servizi è articolato in categorie, a loro volta suddivise in classi merceologiche o di attività, così come analiticamente indicate nell'Allegato A.
2. Il Settore Provveditorato ed Economato, per sopravvenute esigenze organizzative, ha facoltà di integrare e/o variare il numero e la denominazione delle classi merceologiche.

## **Art. 4 – REQUISITI RICHIESTI**

1. Per essere iscritti nell'Elenco unico dei fornitori di beni e servizi, gli operatori economici devono possedere:
  - a) i requisiti di cui all'art.38 del d.lgs.n.163/06;
  - b) la firma digitale rilasciata da Enti accreditati dal CNIPA-DigitPA
  - c) la casella di posta elettronica certificata;
  - d) iscrizione alla C.C.I.A.A.
2. I requisiti attinenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa saranno stabiliti, di volta in volta, in occasione dell'indizione di ciascuna singola fornitura.

## **Art. 5 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

1. Gli operatori economici interessati devono trasmettere la propria istanza di iscrizione –compilata in ogni sua parte- direttamente in modalità on line utilizzando la piattaforma telematica raggiungibile dal sito istituzionale dell'Amministrazione.
2. All'interno della piattaforma saranno disponibili le istruzioni operative.
3. Ciascuno operatore deve dichiarare nell'istanza di iscrizione il possesso dei requisiti di partecipazione. Le dichiarazioni, firmate digitalmente, sono rese ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000; l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato nelle domande d'iscrizione.
4. Qualora le dichiarazioni presentate risultassero non veritiere, nel mentre l'Amministrazione si riserva di adottare tutti i provvedimenti previsti per legge a propria tutela, l'operatore economico, oltre alle responsabilità penali cui va incontro, sarà sospeso dall'Elenco per un anno.
5. L'iscrizione degli operatori economici, in regola con la documentazione richiesta, sarà effettuata di regola, secondo un ordine cronologico, entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza on line; durante la fase di istruttoria delle richieste, gli operatori in attesa di iscrizione non saranno invitati alle procedure di gara.
6. Il Settore Provveditorato ed Economato comunicherà attraverso il Portale Gare Telematiche a ciascun operatore l'esito dell'istruttoria.

## **Art. 6 – MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DELL'ELENCO UNICO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI**

1. L'Elenco unico dei fornitori di beni e servizi sarà utilizzato nei casi previsti dal precedente articolo 2 comma 1, lett a) nel rispetto del disciplinare di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 710 del 24/04/2008.
2. In considerazione della possibilità offerte dal Portale Gare Telematiche, ove possibile, in deroga alle disposizioni del citato disciplinare n.710, saranno invitati **tutti** gli operatori presenti nella classe merceologica di fornitura.
3. Nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lett b) del presente disciplinare si ricorrerà al presente Elenco fornitori secondo le modalità, le condizioni e i limiti prescritti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

## **Art. 7 – AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO UNICO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI**

1. L'iscrizione, una volta ottenuta, non è soggetta a termine di scadenza e non necessita di essere rinnovata periodicamente: l'Amministrazione ha, tuttavia, facoltà di richiedere agli operatori economici iscritti conferma della volontà di permanere nell'Elenco unico dei fornitori di beni e servizi in caso di prolungata inattività.
2. Ciascun operatore può in qualsiasi momento richiedere la cancellazione dall'Elenco unico dei fornitori di beni e servizi.

3. Si procederà d'ufficio alla cancellazione degli operatori economici nei seguenti casi:
- a) cessazione di attività;
  - b) perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco unico dei fornitori di beni e servizi;
  - c) nei casi di grave irregolarità nell'esecuzione delle forniture di beni e servizi (ritardi nelle consegne, fornitura di beni e servizi con standards qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti ecc.);
  - d) nei casi di decadenza e/o risoluzione di affidamenti;
  - e) negli altri eventuali casi previsti dalla vigente normativa.

## **Art. 8 – PUBBLICITA'**

1. L'avviso di istituzione dell'Elenco è pubblicato sul Portale gare telematiche, all'indirizzo [www.gare.regione.campania.it](http://www.gare.regione.campania.it) e sul BUR della Regione Campania.

## **Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Gli operatori economici iscritti nell'Elenco unico dei fornitori di beni e servizi sono tenuti a comunicare ogni variazione relativa ai dati dichiarati all'atto dell'iscrizione nonché l'eventuale perdita dei requisiti richiesti.
2. Gli operatori economici che intendono iscriversi all'Elenco unico dei fornitori di beni e servizi o partecipare a procedure in economia/avvisi pubblici sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste nel presente disciplinare e negli altri documenti (di gara e regolamentari) di volta in volta richiamati, avendo cura di verificare – al tempo stesso - la presenza di eventuali aggiornamenti.
3. Ai sensi del decreto legislativo n.196/03, i dati forniti saranno raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
4. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di modificare e/o integrare le disposizioni riportate nel presente disciplinare dando comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul Portale Gare Telematiche.